



Il Giudice Sportivo, **Dott. Moreno Petruccelli**, esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla società BASSA LITORANEA avverso il provvedimento di squalifica inflitto al proprio tesserato, ATEZENI ANDREA, per la durata di n. 2 giornate di gara;

PREMESSO CHE

- la società reclamante ha chiesto la cancellazione della sanzione disciplinare irrogata al proprio tesserato, ritenendola eccessivamente gravosa rispetto ai fatti contestati;
- sono stati esaminati il rapporto arbitrale ed il provvedimento impugnato e le deduzioni difensive formulate dalla società reclamante;
- il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara, salvo che emergano elementi idonei a dimostrarne l'erroneità o l'incompletezza;

CONSIDERATO CHE

- dagli atti emerge la sussistenza della condotta contestata al tesserato, la quale integra una violazione delle norme disciplinari e giustifica l'applicazione di una sanzione;
- tuttavia, dalla complessiva valutazione delle circostanze del caso concreto, dell'effettiva portata del comportamento posto in essere, dell'assenza di conseguenze particolarmente gravi e dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, si ritiene che la misura originariamente irrogata possa essere parzialmente rideterminata;
- la funzione della sanzione disciplinare deve perseguire finalità educative e correttive, oltre che repressive, e deve risultare adeguata alla concreta gravità dei fatti accertati;

RITENUTO

che sussistano i presupposti per un parziale accoglimento del reclamo, limitatamente alla riduzione della squalifica inflitta;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo

accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, **riduce di una giornata di gara la squalifica inflitta al tesserato**, confermando per il resto il provvedimento disciplinare impugnato. Dispone la restituzione della tassa di ricorso.

Dispone la pubblicazione della presente decisione nel Comunicato Ufficiale.

Così deciso.

Il Giudice Sportivo
Dott. Moreno Petruccelli

Data 19.06.2026